

OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 9 e lunedì 10 aprile 2006:

1. Orari di apertura degli uffici elettorali comunali;
2. Adempimenti relativi alla presentazione delle liste elettorali.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 15/2006 in data 15 febbraio 2006 relativa all'oggetto:

“.....” *Di seguito alla circolare miaiise n. 14 (prefettura 116/2006) del 13 corrente mese, nel richiamare preliminarmente l'attenzione sulla piena vigenza e sulla conseguente necessità di adempiere alla prescrizione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 533 del 1993 – concernente l'apposita annotazione sulla lista sezionale a fianco dei nominativi che possono votare solo per l'elezione della Camera dei deputati - si reputa inoltre opportuno rammentare gli orari di apertura degli uffici comunali ed altri adempimenti relativi in particolare alla fase di presentazione delle liste e candidature.*

**1) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle candidature per le elezioni politiche**

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione, presso gli uffici centrali circoscrizionali e uffici elettorali regionali, delle liste per le elezioni politiche, gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni 5 e 6 marzo, negli orari previsti per la presentazione delle liste e candidature e quindi, dalle ore otto alle ore venti di domenica 5 marzo e dalle ore otto alle ore venti di lunedì 6 marzo; gli stessi uffici dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 marzo, anche nelle ore pomeridiane.

**2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali o dei loro duplicati.**

Si rammenta altresì che – al fine di consentire agli elettori il ritiro delle tessere elettorali o dei loro duplicati – gli uffici elettorali comunali dovranno assicurare, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, l'apertura da martedì 4 aprile sino a sabato 8 aprile dalle ore nove alle ore diciannove, mentre domenica 9 aprile, giorno di inizio della votazione, dovranno rimanere aperti dalle ore otto alle ore ventidue e lunedì 10 aprile dalle ore 7 alle ore 15.

Al fine di evitare possibili disagi per gli elettori, i comuni dovranno potenziare il servizio di cui trattasi nei giorni immediatamente precedenti ed in quelli della votazione.

**3) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.**

Com'è noto, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e candidature.

Al riguardo, si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in

proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purchè all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, il rinvio contenuto nel medesimo art. 14, comma 2, a quanto prescritto dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ora abrogata, deve intendersi riferito all'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **4) Applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa contenuti nella legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni**

In ordine alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e candidature, si reputa opportuno richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 283/00-Sezione Prima del 13 dicembre 2000, già trasmesso con circolare n. 32/2002 dell'8 aprile 2002.

Nel citato parere, il Consiglio di Stato, in relazione ad uno specifico quesito posto da questa Direzione, ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia).

Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo consiglio in sede giurisdizionale:

- Non s'applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione contenuto nell'art. 2 della legge n. 15 del 1968, come modificato dall'art. 3 della legge n. 127/1997, al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

- Del pari è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli articoli 4 della legge n. 15 del 1968 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

- Neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (art. 2, comma 4, della legge 127/1997) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;

- E' da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale (art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 403/1998) che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico.

